

TRIBUNALE DI PESARO

Sezione Lavoro

**COPIA**  
UFFICIO

Ricorso ai sensi degli artt. 414 c.p.c. e ss.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700c.p.c.

istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.

L'Avv. Camilla Davico (c.f. DVC CLL 82R54 D749I; fax: 0721 715600; PEC: [avvcamilladavico@puntopec.it](mailto:avvcamilladavico@puntopec.it)), rappresentante e difensore per delega in calce al presente atto delle Sigg.re Marchetti Raffaella, nata a Fossombrone (PU) il 21.12.1972, residente a Fossombrone (PU), Via Flaminia n. 11, c.f. MRC RFL 72T61 D749J e Marchetti Barbara, nata a Fossombrone (PU) il 05.07.1971, residente a Montefelcino (PU), Via Giuseppe Verdi n. 4, c.f. MRC BBR 71L45 D749M, elettivamente domiciliate presso lo studio del loro procuratore, in Fossombrone, C.so Garibaldi n. 144 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notifiche al seguente numero di fax: 0721.715600 o indirizzo di posta elettronica certificata:; [avvcamilladavico@puntopec.it](mailto:avvcamilladavico@puntopec.it))

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (da qui in avanti per brevità MIUR) in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma, 00153 Largo Trastevere 76/A domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona, 60100, Piazza Cavour 29;
- **Ufficio Scolastico regionale delle Marche**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via XXV Aprile n.19, 60100 Ancona, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona, 60100, Piazza Cavour 29;
- **Ambito Territoriale di Pesaro-Urbino, Ufficio VI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Strada Statale Adriatica n.151, 61121 Pesaro, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona, 60100, Piazza Cavour 29;

e nei confronti

di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali Scuola Primaria (EEEE) - posto comune e Scuola dell'Infanzia (AAAA) - posto comune, delle graduatorie ad esaurimento definitive valide per il triennio scolastico 2014/2017, ossia per tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento delle ricorrenti

nella III<sup>o</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino, valide per gli anni scolastici 2014/2017, per le classi concorsuali Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalle ricorrenti.

\* \*

**In punto:** impugnazione graduatorie; accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), III fascia, per le classi di concorso EEEE (Scuola primaria, posto comune) e AAAA (Scuola dell'infanzia, posto comune), per la provincia di Pesaro-Urbino, nella posizione e con i punti di diritto.

**Premesso che:**

La vicenda per cui è causa concerne la materia del reclutamento del personale docente statale della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia. Il reclutamento del personale docente della scuola statale avviene mediante due differenti modalità: per la metà dei posti annualmente assegnabili, mediante una graduatoria cui si accede con concorso per titoli ed esami, per l'altra metà, attingendo alle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) di cui all'articolo 401 (ai sensi dell'art. 399, comma 1° D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 come sostituito dall'art.1, comma 1° l. 3 maggio 1999 n. 124). L'attribuzione degli incarichi annuali e soprattutto a tempo indeterminato avviene solo ed esclusivamente tramite questo doppio canale.

**In fatto e in diritto:**

1. Le ricorrenti hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (all.1 e 2). In base alla legge, il titolo di studio, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati al personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla L. n.124 del 1999 ex art.1 comma 1 bis L. n. 143 del 2004, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella II fascia dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione.
2. Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di istituto di II fascia.
3. L'art.1 comma 605 lett. c) della L. n.296 del 2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art.1 comma 1 bis della L.



n.143 del 2004, che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale. Tra le norme che attribuiscono loro valore legale figurano il D.lgs. n. 297 del 1994, meglio noto come Testo Unico della Pubblica Istruzione, il Regio decreto 6 maggio n. 1054, la Legge 18 marzo 1968 n. 444 e la Legge n. 239 del 30 luglio 1991.

4. Il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in particolare all'art. 191, commi 4 e 6, ha fissato la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; mentre l'art. 194 comma 1 e l'art 197 comma 1, attribuiscono valore abilitante, per l'insegnamento nelle scuola materne ed elementari, ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale. Anche il CCNL mobilità scuola statale del 29 febbraio 2012 del MIUR, sancisce che *"Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, conseguiti fino all'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997"*.
5. Significativa una nota del 1997 (n. 12588/BL) emanata dall'allora Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che assicurava: *"I diplomi di scuola ed istituto magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre il valore abilitante"*.
6. A questo impianto normativo interno si aggiunge un rilevante parere espresso dalle Commissioni Parlamentari Europee che hanno affermato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso del diploma magistrale. La Commissione Europea in data 31.01.2014 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per potere insegnare negli stati dell'Unione Europea. La Commissione, dopo avere analizzato la legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento *"fully qualified to teach in Italy"*, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale *"the*

*competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State Schools”.*

7. Tutte le normative citate hanno previsto, pertanto, che il diploma di maturità magistrale dovesse ritenersi a tutti gli effetti abilitante all’insegnamento. Da ultimo tale diritto trova fondamento anche nella Costituzione: l’art. 97 3° comma, prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge; l’art. 3 5° comma stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari gradi ed ordini di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. L’esame di Stato nel nostro caso è stato sostenuto e superato dalle ricorrenti attraverso il conseguimento del Diploma di maturità magistrale.
8. E’ opportuno specificare che soltanto dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare, già previsto all’art. 3 comma 8 della legge 19 novembre 1990 n. 341 di riforma dell’ordinamento universitario. Soltanto dal 2002 è stato definito l’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare. Di conseguenza fino al 2002 sussisteva la piena validità dei predetti titoli di studio per l’accesso all’insegnamento e solo da quell’anno è stata concretizzata la trasformazione della scuola magistrale e dell’istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, prima inesistente.
9. Con l’espressione “valore legale del titolo di studio” si indica l’insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell’istruzione - o esterni allo stesso. Il diploma magistrale conseguito dalle ricorrenti è da considerare senz’altro produttivo della seconda categoria di effetti. Il titolo di studio in questione, infatti, come appena ricostruito, fino all’anno 2002 era ancora da considerare requisito sufficiente per l’accesso alle professioni

regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico. Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trova la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso delle disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo.

10. L'impianto normativo descritto, dunque, ha indicato nel diploma magistrale il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento nelle scuole pubbliche primarie e dell'infanzia, ossia l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione.
11. Il Ministero dell'Istruzione con gravissima violazione di legge non ha riconosciuto ai ricorrenti gli effetti legali del proprio titolo; infatti con Decreto Ministeriale n.235 del 1 aprile 2014 il MIUR ha negato la possibilità di inserimento delle ricorrenti quali diplomate magistrali entro l'anno 2001/2002 nelle graduatorie ad esaurimento. Eppure con D.M. n.353 del 22 maggio 2014, il MIUR recepisce il D.P.R. 25 marzo 2014 il quale formalizzava il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato (all. 8) relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Il parere, che è stato espresso in conseguenza dell'istruttoria relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato, in sostanza sancisce che i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 sono da considerarsi abilitati a tutti gli effetti di legge sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.
12. Alla luce di quanto esposto, le ricorrenti, con diffida (all. 3 e 4) chiedevano, previa disapplicazione del D.M. n. 235 del 2014, nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, il riconoscimento del diritto ad essere inserite nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria) per la provincia di Pesaro-Urbino, nella posizione e con i punti spettanti.

13. Tale diffida conseguiva alla presentazione della domanda di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, per il triennio 2014/2017 inoltrata da ciascuna delle ricorrenti (all. 5 e 6).
14. Nè il MIUR nè l'Ambito Territoriale di Pesaro-Urbino, Ufficio VI, davano riscontro alle ricorrenti.
15. Le odierne ricorrenti, se inserite in detta graduatoria, avrebbero il seguente punteggio:

Cognome e Nome	AAAA (scuola dell'infanzia)	EEEE (scuola primaria)
Marchetti Barbara	15	15
Marchetti Raffaella	29	41,5

16. Da ultimo sulla questione è intervenuto con una risolutiva sentenza il Consiglio di Stato (n. 1973/2015) che **ha definitivamente statuito il diritto dei diplomati magistrali ad essere inseriti a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: "Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria.(...)Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie**

provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati" (Al.7).

Tutto ciò premesso e considerato, le ricorrenti, come sopra rappresentate e difese

#### PROPONGONO RICORSO

all'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, Voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, confermati gli eventuali provvedimenti assunti nel corso dell'udienza cautelare, fissata l'udienza di comparizione delle parti per discussione della causa nel contraddittorio, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI:

1. Accertare e dichiarare previa disapplicazione del DM n. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria), in III fascia, così come da domanda inviata al MIUR, per la provincia di Pesaro-Urbino con il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa o del diverso punteggio accertato;
2. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire le ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, III fascia, per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria) così come da domanda inviata al MIUR, per la provincia di Pesaro-Urbino con il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa o del diverso punteggio accertato;
3. In ogni caso, in via subordinata, adottare tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito;
4. Condannare altresì la resistente Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento.

Salvis iuribus.

**In via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c.**

### Del FUMUS BONI IURIS:

Sul diploma magistrale e sul diritto all'inserimento nella GAE.

**1) Violazione e falsa applicazione dell'art.197 comma 1 e 402 del D.Lgs. 297/1994 e l'art.15 comma 7 del D.P.R. 323/1998, violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale 10/03/1997 art. 2 comma 1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis L. 143/2004. Illogicità e contraddittorietà.**

E' opportuno fare una ricostruzione "storica" del diploma magistrale, per dimostrare che le ricorrenti sin dal momento del suo conseguimento, avevano il legittimo diritto di vederne produrne gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi, avendo le conoscenze e le competenze necessarie per insegnare nella scuola primaria e/o dell'infanzia, caratterizzanti il percorso magistrale (quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia).

Da tale ricostruzione si evince la contraddittorietà e disarmonia anche del decreto ministeriale n.235 del 2014 - nei confronti del quale si chiede a codesto Ecc.mo Giudice di provvedere alla sua disapplicazione - con la legge e con i regolamenti emessi dalla stesso Ministero, nella parte in cui non prevede e impedisce il suo inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Occorre richiamare anzitutto l'art. 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n.1054, istitutivo di questo diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria).

Quindi l'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994 che dispone: "(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)".

Anche l'art. 191, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 297 del 1994, che ha modificato la struttura e la durata di tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità, che sono rimaste pressoché immutate. Tale titolo ha conferito, pertanto, ai diplomati come le ricorrenti, la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo e non è subordinata al superamento di altre prove e concorsi (lo stesso art.2 del bando lo comprende tra i titoli utili quale requisito di partecipazione).

Il decreto interministeriale del 10.03.1997, all'art.2, comma 1, ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari a cattedra: "*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno*



*scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art.9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"*

Ed ancora, il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è espressamente confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore on. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL (vedi diverse applicazioni, quali Circolare prot. n. 4458/C18 – USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434, ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla nota Prot. n. Miur AOODRVE Reg. ufficiale 3308/D20d dell'USR del Veneto).

Da ultimo il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4 bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nelle scuole paritarie.

Questa disciplina è tutt'ora vigente e va senz'altro comunque applicata ai diplomati entro l'anno scolastico 2001-2002 come le ricorrenti, per l'evidente principio generale delle certezze legali del titolo così conseguito e dei diritti acquisiti ormai consolidati e della pari opportunità di lavoro.

**E' contraddittorio un sistema che da un lato riconosce effetti giuridici con leggi e regolamenti e dall'altro non riesce a farli applicare. Anche la giustizia amministrativa con numerose sentenze ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.**

Ma nonostante questo costante orientamento giurisprudenziale, il Ministero nei suoi atti generali continua ad ignorare gli ordini dei giudici.

Fra le numerose pronunce, il Tar del Lazio con sentenza n. 1299/2014 ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali*



sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402, ha previsto quanto segue: - comma 1: "... ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
- b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: " I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede :- "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro della la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

*Ciò premesso, il Collegio concorda con l'assunto del ricorrente secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale, atteso che il diploma rilasciato richiama espressamente l'art. 4 D.P.R. n. 419/1974. .*

*Come correttamente rilevato nella nota del 26.10.2012, " il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia basata esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca dagli istituti magistrali", a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti.*

*Ed invero, assume il MIUR nella nota del 14.12.2012 che i percorsi "linguistici" non consentirebbero quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria, caratterizzanti il percorso magistrale (quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia).*

*Contrariamente da quanto ritenuto dall'amministrazione, il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui «la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.*

*In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie d'insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550)».*



A tale indirizzo giurisprudenziale - tra l'altro nel solco delle analoghe sentenze più risalenti nel tempo citate da parte ricorrente - aveva anche aderito espressamente la stessa amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione". Al riguardo "non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, pure impugnato in questa sede, che, pur del primo dichiarandosi un "seguito", avverte la necessità che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"... giustificata dal fatto di comprovare l'acquisizione da parte del candidati di conoscenze e competenze indispensabili per l'attività di insegnamento nella scuola primaria. (cfr. ex multis Tar Campania, Napoli, sez.VII, n. 4485/2013 del 25 settembre 2013). In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti".

Dello stesso avviso si sono dimostrati i magistrati del Tar Piemonte, i quali in una recente sentenza n.110/2014 del 18.01.2014 hanno ribadito che: "La previsione di una preferenza nella forma di una automatica anteposizione in graduatoria per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni".

Ed infine si richiamano le due fondamentali pronunce del Consiglio di Stato, di cui in narrativa: il D.P.R. 25 marzo 2014 il quale formalizzava il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato e la sentenza n. 1973 del 2014, che ha messo una volta e per tutte una parola definitiva sul valore abilitante del diploma magistrale.

**2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 del D.lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004.**

Il valore senz'altro abilitante del titolo vantato dalle ricorrenti, ove correttamente applicato dal Ministero, consente di riconoscere il diritto delle medesime di accedere pienamente ai vari canali di conferimento di incarichi, supplenze e punteggi che hanno interessato il nostro sistema scolastico.

Oggi chi ricorre ha diritto a vedersi riconoscere, in condizioni di pari opportunità, uno dei percorsi di accesso ad incarichi di insegnamento, ossia la possibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento che, come noto, permettono il conferimento di incarichi di insegnamento annuali (fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto) e soprattutto di incarichi a tempo indeterminato. Come si dirà oltre, il disegno di legge c.d. BUONA SCUOLA in discussione in questi giorni in Parlamento, prevede il reclutamento a tempo indeterminato di tutti i docenti inseriti in GAE a partire dall'anno scolastico 2015/2016.

Chi ricorre, in termini generali, ha interesse a veder anche disapplicato il Decreto ministeriale n. 235 nella parte in cui non lo consente, dando disposizioni generali illegittime e incoerenti con le norme dell'Ordinamento scolastico, prive di motivazioni e contraddittorie.

L'art.1, comma 605 lett. c) della legge n. 269/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art.1 comma 1 bis L. n. 143/2004 che così dispone riconoscendo il diritto alla domanda di inserimento anche delle ricorrenti: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."*

Questa norma prevede la possibilità per chi fosse in possesso dell'abilitazione fino al 2006-2007 di presentare domanda di inserimento per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento (unico limite è l'inserimento di chi avesse maturato ex novo i requisiti, consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).





Peraltro, con legge 24 febbraio 2012, n. 14 all'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini: *"2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013"*.

Nel D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si legge *"Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate"*.

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedevano il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento (si veda per tutte, la sentenza del Tribunale di Rimini sez. lavoro n. 263/2013, ma anche di Roma, di Matera, Catania, Pistoia e diverse altre città d'Italia).

\*

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha inizio con l'entrata in vigore della legge 124 del 1999 (che ha riunito altrettante graduatorie di base) nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio.

Finché hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti, sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma 2°, T.U. n. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art.1 , comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270; nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno.

L'unico criterio di graduazione è quindi quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e i più meritevoli, infatti i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificamente richiesto a dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento *"in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito"* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).

L'interesse pubblico preminente di attribuire un'occasione di occupazione è quindi ampiamente rispettato dalle disposizioni normative contenute nell'art.2 della legge 124 del 1999.

La differenza con la disciplina precedente è profonda.

La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge n. 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio "concorso per soli titoli", che dà accesso all'elenco delle supplenze ovvero al canale



per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).

Pertanto, tutti coloro che hanno superato, come le ricorrenti, l'esame di abilitazione o idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante. (Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis, sentenza 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002).

Il Ministero illegittimamente ha corretto i suoi errori soltanto in relazione alle graduatorie di istituto, ma non relativamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento, dove pure le ricorrenti hanno titolo a chiedere l'inserimento ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143 del 2004.

\*\*\*

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 1 bis L. n. 143/2004. Carezza di motivazione. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà.

Quanto più specificamente riguarda le graduatorie di istituto, da ultimo il Consiglio di Stato, sez. II, all'Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, n. 14929/2012, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013, così si è espresso: " (...) Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.(...) La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)

dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012" (all. 5).

La legge n.69 del 18 giugno 2009, art. 69, che modifica in parte l'articolo 14 del D.P.R. 1199 del 24 novembre 1971, impone al Ministro competente di adottare atti conformi al parere del Consiglio di Stato. Infatti, il Ministero ha riconosciuto i suoi pluriennali errori e modificando il consueto decreto ministeriale di aggiornamento di queste graduatorie, ha finalmente riconosciuto il diritto di inserimento in II fascia. Il D. M. n. 253 emesso in data 15 maggio 2014 ha disposto questo inserimento.

Nel fare ciò il Ministero dava solo parziale adempimento alle indicazioni del Consiglio di Stato, persistendo nella sua infondata volontà di escludere i diplomati magistrali dall'accesso alle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Visto il persistente inadempimento del MIUR, il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi ancora, questa volta con sentenza, n. 1973/2015, con la quale ha statuito in maniera definitiva ed incontrovertibile sulla sussistenza del diritto dei diplomati magistrali all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento: "(...) Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014.

Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria.(...)

Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto



indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Con questa sentenza, peraltro molto recente, il Consiglio di Stato ha espresso un principio di portata generale e di conseguenza ha messo una pietra tombale sulla questione del diritto dei diplomati magistrali ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, statuendo una volta

**e per tutte la sussistenza di tale diritto.**

In ogni caso, l'impossibilità di accedere alle Graduatorie ad esaurimento e il conseguente impedimento ad accedere alla stabilizzazione, genera una situazione di incertezza legale e di sfruttamento del lavoro precario. Per questo profilo si veda la sentenza della Corte Europea di Giustizia, Terza Sezione, del 26 novembre 2014, che ha condannato l'Italia per violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio e del Trattato di Amsterdam, in tema di lavoro a tempo determinato.

**Sulla violazione del principio di par condicio, ingiustizia manifesta.**

Per le ragioni di cui sopra le ricorrenti devono ritenersi il possesso di validi titoli e qualifiche di accesso a tali graduatorie e la loro esclusione provoca una violazione del principio di uguaglianza e una discriminazione anche nei confronti dei docenti comunitari in possesso di medesimi titoli e qualifiche che, diversamente dai colleghi italiani, hanno potuto accedervi.

La scelta operata dall'Amministrazione è gravemente lesiva del diritto dei ricorrenti docenti precari, di partecipare in condizioni di parità al percorso di accesso al pubblico impiego (art. 51, comma 3 della Costituzione; art.21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto ad accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (art. 51 e 97 Cost.), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (art.2 e 4 Cost.).

In definitiva il mancato inserimento nelle GAE penalizza ingiustamente e paradossalmente le ricorrenti che, non solo non hanno potuto aspirare ad avere incarichi annuali ma, oggi, si vedranno altresì estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dal Governo secondo il quale si provvederà ad eliminare le graduatorie ad esaurimento mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tutti coloro che vi rientrano (si rinvia alle successive deduzioni relative al periculum in mora).



 Il diritto al lavoro previsto dalla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: “ *In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, TryKhib c. Ucraina, 38-50). Pertanto, in relazione all’azione prevista dall’art. 389 c.p.c. in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010)*”.

E’ nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale “norma interposta” nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice è tenuto a considerare gli effetti dell’art. 6, a mente del quale “*L’Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali*”.

Quanto sopra è stato confermato anche in una pronuncia del TAR Lazio: “*Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più decisivi sviluppi a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità Europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all’entrata in vigore del Trattato, vi è l’adesione dell’Unione alla CEDU, con la modifica dell’art.6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento “mediato” alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti*

*dell'Uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario".*

Nella nuova formulazione dell'art.6, viceversa, secondo il comma 2 " *l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*" e secondo il comma 3 " *i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali*". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, " *ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno*" (così Tar Lazio, Sez. II bis, sentenza n.11984 del 18 maggio 2010).

I provvedimenti contestati non consentendo alle ricorrenti di potere partecipare in condizioni di parità alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, violano il principio di uguaglianza sotto il profilo della par condicio per l'accesso agli incarichi pubblici.

#### **Del PERICULUM IN MORA**

La scrivente ritiene indispensabile che l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in III fascia avvenga entro l'entrata in vigore del disegno di legge (n. 2994 del 27.03.2015) c.d. "BUONA SCUOLA" in questi giorni al vaglio del Parlamento (all. 7).

Ai fini di quanto qui rileva, l'art.8 del predetto DDL stabilisce il piano di assunzione



straordinario per l'anno scolastico 2015/2016, specificando che: *"...Comma 1. Autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad attuare per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per tutte le scuole statali...esclusivamente per la copertura di posti vacanti e disponibili all'interno del nuovo organico dell'autonomia. La disposizione di legge si rende necessaria al fine di rispondere alle esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni scolastiche autonome che, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali connessi all'articolo 34 della Costituzione, necessitano di un corpo docente numericamente e professionalmente adeguato alle nuove esigenze. In sede di prima attuazione, ai fini dell'articolo 8, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono successivamente istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale determinato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all'articolo 2.*

*Comma 2. Il comma definisce i destinatari del piano straordinario di assunzioni ... I soggetti destinatari sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.*

*Comma 3. ...i destinatari, interessati all'assunzione, provvedano a formulare apposita domanda di assunzione secondo le modalità stabilite dal comma 8...*

*Comma 4. Il comma disciplina le modalità di assunzione e si suddivide in tre fasi consequenziali e temporalmente determinate in deroga a quanto previsto all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nella fase di cui alla lettera a) sono assunti i vincitori nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale. Nella fase di cui alla lettera b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad*

*esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente. Nella fase di cui alla lettera c) sono assunti i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale.*

*Comma 7. Il comma, al fine di dare piena e celere attuazione al piano straordinario di assunzioni, prevede un meccanismo rapido di accettazione della proposta di assunzione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite apposito sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata accettazione comporta l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni. Il sistema di accettazione o rinuncia non consente la messa a disposizione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle stesse".*

La tempistica di intervento del governo è serrata e, da quanto si comprende dal testo, l'inserimento straordinario nell'organico a tempo indeterminato sarà effettuato prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 (si parla addirittura del 31.05.2015).

Essendo l'appartenenza alle graduatorie ad esaurimento un requisito fondamentale (oltre al possesso del titolo abilitante) per l'accesso alla proposizione della domanda di cui al comma 3 del citato art.8, si è reso necessario l'instaurazione del presente giudizio d'urgenza.

Lo stesso Ministro dell'istruzione Stefania Giannini precisa che **"saranno interessati dal piano di assunzioni tutti coloro che, al momento dell'approvazione del DDL da parte del Parlamento, faranno parte delle graduatorie, anche su impulso di azioni legali"** (Il Fatto Quotidiano, 22 aprile 2015).

In una ancora più recente intervista il Ministro Giannini, rilasciata a Repubblica.it, il 20/05/2015 ha confermato **"Il disegno di legge "La buona scuola" a metà giugno sarà legge. Non prevedo problemi in senato. E a quel punto saremo perfettamente in grado di fare l'enorme sforzo organizzativo per portare centomila nuovi insegnanti in cattedra, far partire l'organico funzionale,**





*attivare le nuove materie. Siamo in estate, sarà dura, ma la nostra struttura organizzativa è al lavoro”, precisando che gli interessati dal provvedimento saranno i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.*

*Anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha evidenziato che “l’assunzione dei 100mila precari avverrà alla fine del percorso di riforma che immagina il governo. Si tratta di sanare un errore ventennale, con una generazione di insegnanti precari che incarna la disattenzione della politica verso i docenti. ... Dentro questa lista, ci sono le persone che sono nelle graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie di istituto non fanno parte delle graduatorie ad esaurimento. Questi fanno il concorso, bandiremo un concorso molto più serio ... dopo l’esaurimento delle graduatorie dei precari si fanno solo i concorsi e basta: se vinci bene, se no ciao”. Con la riforma della scuola “non ci saranno più supplenti” e il primo anno “sarà di transizione”, questa figura infatti sparirà “per quasi tutte le classi di concorso già dal primo settembre 2015, ma non per tutte perché le graduatorie ad esaurimento non coprono tutte le classi di concorso”(da Il Sole24Ore del 30 marzo 2015).*

Alla luce quindi dell’imminente modifica del sistema di reclutamento del personale docente (lo stesso Presidente del Consiglio indica come termine il 1° settembre 2015) che coinvolgerà il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento, si chiede sin d’ora che l’Ill.mo Giudice Voglia accogliere sin d’ora, con provvedimento d’urgenza, la domanda delle ricorrenti nell’attesa di instaurare il giudizio di merito nei termini di legge al fine di ottenere quanto richiesto con l’odierno ricorso d’urgenza.

Va anche ricordato che, se, per qualunque motivo, il DDL in discussione in Parlamento non venisse approvato, per le ricorrenti entrare al più presto nelle graduatorie ad esaurimento configurerebbe il discrimine tra l’aver quasi certamente un incarico di insegnamento quantomeno annuale (dalle graduatorie ad esaurimento) e la possibilità di qualche breve se non brevissima supplenza (dalle graduatorie d’istituto in cui sono inserite).

#### **SUL PUNTEGGIO PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA**

A seguito della disapplicazione del DM 235/2014 e quindi del riconoscimento del diritto delle ricorrenti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il punteggio per l’accesso è determinato

come al punto 15 della narrativa.

Si precisa che il calcolo del punteggio è stato effettuato sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvate con D.M. 27 del 15 marzo 2007 ed integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007 (legge n.143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificata dalla legge n.296 del 27/12/2006) (all.10).

\*\*\*

Tanto premesso, le ricorrenti come sopra assistite e rappresentate ed ai sensi degli art. 409 e ss. c.p.c. e 700 c.p.c.

#### FANNO ISTANZA

all'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, relativamente al richiesto requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. Voglia emettere, con decreto, inaudita altera parte o in subordine con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole dell'amministrazione sopra individuata, quale resistente nel procedimento, disponendo la sospensione degli effetti del D.M. n. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti e l'inserimento delle ricorrenti Marchetti Barbara e Marchetti Raffaella nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pesaro-Urbino, in III fascia, per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria), con il punteggio che spetta.

Salvis iuribus.

#### Si producono:

1. Diploma di maturità magistrale Raffaella Marchetti;
2. Diploma di maturità magistrale Barbara Marchetti;
3. Diffida all'inserimento nelle GAE Raffaella Marchetti;
4. Diffida all'inserimento nelle GAE Barbara Marchetti;
5. Domanda di inserimento nella GAE provincia di Pesaro-Urbino Raffaella Marchetti;



- 
- 
6. Domanda di inserimento nella GAE provincia di Pesaro-Urbino Barbara Marchetti;
  7. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
  8. Parere Consiglio di Stato n. 03813/2013;
  9. DDL "Buona Scuola";
  10. Tabella di valutazione dei titoli della III fascia delle GAE;
  11. Tribunale di Roma, sez. Lavoro, ordinanza 14/04/2015
  12. Tribunale di Como, sez. Lavoro, ordinanza 19/05/2015
  13. Tribunale di Chieti, sez. Lavoro, ordinanza 07/04/2015
  14. Tribunale di Vibo Valentia, sez. Lavoro, ordinanza 19/05/2015
  15. Tribunale di Sciacca, sez. Lavoro, ordinanza 18/05/2015
  16. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lavoro, ordinanza 07/05/2015
  17. Tribunale di Ravenna, sez. Lavoro, ordinanza 02/04/2015
  18. Tribunale di Savona, sez. lavoro, procedimento n. 1163/2014

\*\*\*

Il sottoscritto avvocato, ai sensi dell'art. 170 ultimo comma c.p.c., per tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica è [camilladavico@libero.it](mailto:camilladavico@libero.it), il proprio indirizzo PEC è [avvcamilladavico@puntopec.it](mailto:avvcamilladavico@puntopec.it) e il proprio numero di fax è 0721.715600.

\*\*\*

#### **Dichiarazione di valore**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L. 30 maggio 2002, n.115, così come modificata dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. 111/2011, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile, sarà pertanto versato un contributo unificato di € 259,00.

#### **Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

#### **premessso**

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle vigenti

graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA ed EEEE valide per il triennio 2014-2017;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento – sarebbero scavalcati per punteggio dalle ricorrenti;

- i contro interessati non sono solo tutti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle classi concorsuali AAAA ed EEEE della provincia di Pesaro-Urbino, ma anche tutti i docenti (di cui si ignorano generalità e provenienza), delle provincie d'Italia che hanno inviato domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria nelle graduatorie della provincia di Pesaro-Urbino;

**rilevato che**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie delle classi di concorso AAAA ed EEEE dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino;

**considerato che**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato del 19/02/1990 n.106 "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio Annunci Legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..";

- che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

- che l'Onorevole Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica;





- che il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Tar Lazio n.ri 176/2009, 177//2009, 178/2009, 179/2009);

- che anche i Tribunali di Roma (all. 11), Como (all.12), Chieti (all.13), Vibo Valentia (all.14), Sciacca (all.15), Santa Maria Capua Vetere (all.16), Ravenna (all.17) (solo per citare i più recenti pubblicati sul sito internet del MIUR) con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, *“riconoscendo esplicitamente che l'urgenza e la informatizzazione di questa procedura, nonché la peculiarità del caso – numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale – giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente”* (Tribunale di Genova, sez. Lavoro, R.G. 3578/11) applicando peraltro l'art.151 c.p.c. hanno autorizzato la parte ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio scolastico regionale di riferimento;

**rilevato infine che**

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

**fa istanza**

affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle tradizionali, in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento di un estratto nella Gazzetta ufficiale

**Voglia autorizzare**

1) la notifica del ricorso, quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale VI – Pesaro-Urbino e, di conseguenza, Voglia ordinare

all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione;

2) la notifica del ricorso, quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale di Stato.

Con osservanza.

Fossombrone, li 28 maggio 2015

Avv. Camilla Davico



**PROCURA ALLE LITI**

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, l'Avv. **Camilla Davico** del Foro di Urbino, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere somme, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare in causa terzi, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa ed assumiamo sin da ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Camilla Davico in Fossombrone (PU), C.so Garibaldi n. 144 (fax: 0721 715600; PEC: [avvcamilladavico@puntopec.it](mailto:avvcamilladavico@puntopec.it)).

Dichiariamo di essere state informate, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiariamo di essere state informate, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiariamo altresì di essere state informate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla Legge ex art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, ed acconsentiamo al trattamento dei nostri dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa.

**Raffaella Marchetti**

*Raffaella Marchetti*

**Barbara Marchetti**

*Marchetti Barbara*

Vere ed autentiche le firme

**Avv. Camilla Davico**

*Camilla Davico*

N. R.G. 637 /2015



Tribunale Ordinario di Pesaro

Lavoro

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice dott. Maurizio Paganelli ,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 700 e 669-bis c.p.c.;

**fissa**

Per il 28.07.2015, alle ore 10.00, l'udienza per la comparizione delle parti e  
la sommaria istruzione della causa,

**dispone**

che il ricorso e questo decreto, entro 15 giorni dal deposito, siano a cura di  
parte ricorrente notificati a controparte.

Pesaro 03/06/2015

Il Giudice

dott. Maurizio Paganelli



PENALI

N. R.G. 637 /2015



## Tribunale Ordinario di Pesaro

Lavoro

Il Giudice dott. Maurizio Paganelli, ad integrazione del decreto del 03.06.2015, autorizza a norma dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai docenti controinteressati tramite pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

Si comunichi.

Pesaro 04/06/2015

Il Giudice  
dott. Maurizio Paganelli

